



COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 20-06-2018

OGGETTO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI.

I

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali di affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente, all'incolumità pubblica ed al benessere dei cani custoditi dai cittadini;

EVIDENZIATA la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo secondo le normative nazionali e regionali in materia;

RILEVATA l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, secondo le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 03/03/2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani";

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, etc);

RILEVATA la necessità di garantire la salvaguardia dell'igiene pubblica e il decoro dell'ambiente urbano;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e ss.mm. e ii.

VISTI:

- Vista la L.R. n. 15 del 03/07/2000;
- Il D.P. R. 08/02/1954 n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- la legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 03/03/2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani " pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23/03/2009 e le modifiche apportate con Ordinanza del Ministero della salute del 22/03/2011 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 110 del 13/05/2011;
- Vista la legge n° 281 del 14/08/1991;
- Vista la legge 689/81 in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni e regolamenti e ordinanze comunali.
- Visto l'art. 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Art. 1- Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio Comunale.

E' fatto obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina e all'apposizione di microchip presso il competente servizio ASP, entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane come disposto dalla L.R. 03 Luglio 2000 n. 15.

Art. 2 - Custodia dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di persone, in particolare:

- La presenza di cani a custodia di abitazioni; fabbricati, giardini, edifici rurali o aree private in genere deve essere segnalata all'esterno, gli stessi non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o i luoghi da vigilare siano recintati in modo da impedirgli di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
- i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, possono essere tenuti senza museruola soltanto se sono custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. o legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di un lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi.

Art. 3 - Condotta dei cani

I proprietari e i conduttori dei cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- L'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
- L'obbligo di portare con sé un museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia se non sono stati mai segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base i criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23/03/2009.

Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico:

- di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza.
- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti disposizioni comunali.

Art. 5 - Deroghe

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili ed ai cani a guardia e a conduzione delle greggi

Art. 6 - Altri divieti

E' sempre vietato:

- Introdurre cani nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle piazze municipali.
- mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
- catturare animali randagi e/o vaganti, se non in presenza delle Autorità competenti.

Art. 7 - Sanzioni

Le violazioni alla presente Ordinanza non previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. EE.LL, nonché del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con Delibera di C.C. n° 11 del 24/03/2004, vengono determinate da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 8 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), nella misura di € 50.00 da corrispondersi nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi di violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del provvedimento.

Art. 9 - Modalità di pagamento e ricorso

Per quanto di competenza del Comune di Trappeto il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto IBAN TESIORERIA IT33C0359901800000000135510 intestato a "Comune di Trappeto" causale Sanzioni amministrative "Obblighi Proprietari e detentori di cani". Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso. Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che un a volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza motivata di archiviazione.

Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime. L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza/Ingiunzione notificata. In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/81.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale.

Avverso alla Presente ordinanza può essere proposto:

- Ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Palermo entro 30 (trenta) giorni dalla emanazione della stessa;
- Ricorso al T.A.R. della Regione Sicilia entro il termine di 60 (sessanta) (L. 6/12/71 n. 1034);
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) per soli motivi di legittimità (D.P.R. 24/11/71 n. 1199);

- E' fatto obbligo a chiunque spetti ed in particolare a tutti gli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.
- Che copia della presente sia trasmessa a:
 - Direzione di Polizia Municipale;
 - Stazione Carabinieri di Trappeto.


Il Sindaco
Santo Cosentino

